


Processo Legislazione e Studi

## II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 4 giugno 2008

---

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno



## **PROCESSO VERBALE**

L'anno 2008, del mese di giugno, il giorno 4, alle ore 10,30, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 2040 del 30 maggio 2008, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente, con il seguente ordine del giorno:


- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione verbale seduta precedente;
- 1) **ATTO N. 965** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per i centri e nuclei storici”.  
*II Commissione competenza referente*  
*I Commissione competenza consultiva*

Alle ore 10,30 il Presidente Tomassoni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti il Vicepresidente Raffaele Nevi, i Consiglieri: Paolo Baiardini, Giancarlo Cintioli, Alfredo De Sio, Mara Giloni, e Pavilio Lupini.

Partecipa, inoltre, alla seduta l'Assessore Silvano Rometti.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.



**Processo Legislazione e Studi**

Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta svoltasi in data 29 maggio 2008.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente Tomassoni sottopone alla Commissione l'esame dell'atto n. 965; dà lettura dei singoli articoli a partire dall'art. 10.

ART. 10 – Intervengono il Presidente Tomassoni ed i Consiglieri Cintioli, Nevi, Baiardini.

La Commissione non apporta modifiche.

ART. 11 – Intervengono il Presidente Tomassoni, ed i Consiglieri Cintioli, Giloni, Nevi.


La Commissione apporta modifiche.

Dall'articolo 12 sino all'articolo 29 la Commissione non apporta alcuna modifica.

Si allegano al presente processo verbale il testo degli articoli esami.

Su proposta del Presidente Tomassoni la Commissione decide di rinviare l'esame dell'art. 5 (sospeso precedentemente) e dell'articolo riguardante la copertura finanziaria alla prossima seduta, che si terrà in data 9 giugno c.a. – ore 10,30.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,30.



**Processo Legislazione e Studi**

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

Diva Sacchetti

IL RESPONSABILE  
SEZIONE ASSISTENZA ALLE  
COMMISSIONI CONSILIARI


*Rosanna Montanucci*

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE

Franco Tomassoni



TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE  
CONSILIARE

Art. 10

*(Modalità di utilizzo della quantità premiale)*

1. La superficie utile coperta, conseguita come diritto edificatorio premiale ai sensi dell'articolo 9, è utilizzata per nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti in aree individuate dal programma o dal piano all'esterno dell'ARP, tra quelle classificate dallo strumento urbanistico generale come zone omogenee B, C, D ed F ai sensi del D.M. 1444/1968, comprese quelle acquisite dal Comune ai sensi dell'articolo 1, comma 258 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), ovvero in quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) e comma 5 della l.r. 11/2005.


2. L'utilizzo della quantità premiale deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti:

a) non possono essere superate le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici;

b) non possono essere incrementate di oltre un terzo le potenzialità edificatorie attribuite dallo strumento urbanistico vigente alle aree ed alle zone di cui al comma 1;

c) non può riguardare nuove superfici a destinazione commerciale.

3. La quantità premiale è utilizzata solo successivamente alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica previsti nel programma o nel piano di cui all'articolo 8, comma 1 e può essere impiegata anche per ampliamenti di edifici esistenti interni all'ARP, ma esterni al centro storico, purché ricompresi negli stessi programmi o piani.



**Processo Legislazione e Studi**

4. La quantità edificatoria premiale è determinata nella convenzione che disciplina i rapporti per l'attuazione dei programmi e dei piani di cui all'articolo 8, comma 1 e può essere trasferita dai beneficiari successivamente alla realizzazione degli interventi previsti dal programma o dal piano, al Comune o a terzi.


5. Con apposita legge sono disciplinate le ulteriori procedure per il riconoscimento, l'utilizzo e la gestione delle quantità edificatorie premiali previste dalla presente legge e dalla l.r. 11/2005.

**Art. 11**

*(Capacità edificatoria e destinazione d'uso)*

1. Al fine di ripristinare la tipologia originaria degli edifici, le volumetrie o superfici utili coperte provenienti dall'eliminazione di superfetazioni o sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico e artistico od opere incongrue, all'interno dei centri storici, possono essere delocalizzate, per la realizzazione di nuove costruzioni o ampliamento di quelle esistenti, in aree già edificabili con esclusione delle zone agricole, in aggiunta alle potenzialità edificatorie previste dagli strumenti urbanistici, con volumetrie e superfici non superiori a due volte quelle dei manufatti oggetto di demolizione.

2. Qualora all'interno dei centri storici insistano edifici, costruiti in epoca recente, senza alcun valore storico, artistico, culturale ed ambientale ed il cui sedime è indispensabile per migliorare o realizzare spazi ed infrastrutture pubbliche, il piano attuativo od il programma urbanistico di cui all'articolo 28 della l.r. 11/2005 possono prevedere la totale demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione, con volumetria o superficie utile coperta incrementata nella misura stabilita dal Comune e comunque non superiore a tre volte quella esistente, in altre aree edificabili a destinazione diversa dall'agricola, previste dallo strumento urbanistico vigente, nel rispetto dei limiti di altezza massimi stabiliti. La convenzione del piano attuativo e del programma prevede la cessione gratuita al Comune dell'area di pertinenza dell'edificio oggetto di demolizione, necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica



**Processo Legislazione e Studi**

3. All'interno dei centri storici sono consentite destinazioni d'uso residenziali, nonché quelle di servizio e produttive compatibili con la residenza stessa, senza limitazioni nei rapporti dimensionali tra le diverse destinazioni. Il Comune può comunque escludere, in particolari ambiti del centro storico, specifiche destinazioni d'uso.

4. All'interno dei centri storici, tenuto conto delle caratteristiche orografiche e, ove le condizioni di accessibilità dei luoghi lo consentano, nel rispetto dei complessi storici o siti panoramici e di belvedere, è ammessa la realizzazione, al di sotto del livello di terreno, di locali da adibire ad autorimesse private o pubbliche, purché di stretta pertinenza delle residenze e dei servizi, a condizione che il terreno di copertura sia ripristinato come in origine in maniera da rendere possibile l'impianto di essenze vegetali. Il Comune individua le aree nelle quali non possono essere realizzati gli interventi di cui al presente comma.

**Art. 12**

*(Contributo di costruzione)*


1. Nei centri storici il contributo di costruzione relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 24 della l.r. 1/2004 non è dovuto per gli interventi a fini residenziali, di ristrutturazione edilizia, urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso.

Negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria il contributo di costruzione relativamente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, di cui agli articoli 24 e 25 della l.r. 1/2004, non è dovuto per gli interventi a fini residenziali, di ristrutturazione edilizia, urbanistica e cambiamento di destinazione d'uso.

**Art. 13**

*(Servizi e infrastrutture)*

1. Nei centri storici è consentita, nel rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici, la realizzazione di servizi, attrezzature, infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, pubbliche e private di interesse pubblico o collettivo, opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche e per gli interventi per la riduzione del rischio sismico a scala urbana.



**Processo Legislazione e Studi**

2. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle opere pubbliche di cui al comma 1, comporta anche l'approvazione dell'eventuale variante allo strumento urbanistico generale e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) purché siano effettuate le procedure di adozione, deposito e pubblicazione previste all'articolo 30, commi 4, 5, 6 e 7 della l.r. 31/1997, con i tempi ridotti della metà.

**Art. 14**


*(Dotazioni territoriali e funzionali minime)*

1. Per gli interventi nei centri storici il Comune può prevedere la facoltà che la cessione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime prevista dalle vigenti normative, sia sostituita, anche a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, dalla realizzazione di adeguati servizi e infrastrutture, previsti dagli strumenti urbanistici, anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, purché ciò garantisca una adeguata e funzionale soluzione urbanistica.

2. I Comuni possono prevedere, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 i casi in cui, anche a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime, possono essere, in tutto o in parte, monetizzate in alternativa alla sistemazione e cessione gratuita o in alternativa alla sola cessione o al vincolo di uso pubblico.

3. Il Comune stabilisce il valore dell'area e delle opere di cui al comma 2 e disciplina le modalità di pagamento a carico dei proprietari, tenendo conto delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b) della l.r. 11/2005 e all'articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004.

4. Il Comune utilizza il cinquanta per cento delle somme ricavate ai sensi del comma 2 esclusivamente per la realizzazione delle attrezzature e dei servizi all'interno dei centri storici con priorità per gli interventi di arredo urbano, di miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, per la promozione e la gestione di servizi culturali, museali e sociali, nonché per l'attuazione del quadro strategico di valorizzazione.



**Processo Legislazione e Studi**

**Art. 15**  
*(Utilizzo dei vani)*

1. Per l'utilizzo di tutti i vani degli edifici esistenti nei centri storici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 della l.r. 1/2004.

**Art. 16**  
*(Compiti dei Comuni e delle Province)*

1. I Comuni possono concorrere al perseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge mediante:


- a) contributi comunali finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse praticati dagli Istituti di credito;
- b) promozione di programmi urbani complessi ai sensi della l.r. 13/1997, dei programmi urbanistici di cui all'articolo 28 della l.r. 11/2005;
- c) promozione di interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse pubbliche e private;
- e) specifici contributi ed incentivi per gli operatori economici che ripristinano funzioni e servizi mancanti nel centro storico, anche mediante la messa a disposizione a canoni convenzionati di locali e aree pubbliche.

**TITOLO IV**  
**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI**  
**REGIONALI 11 APRILE 1997, N. 13, 3 AGOSTO 1999, N. 24,**  
**28 NOVEMBRE 2003, n. 23 E 22 FEBBRAIO 2005, N. 11**

**CAPO I**  
**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE**  
**REGIONALE 11 APRILE 1997, N. 13 (NORME IN MATERIA**  
**DI RIQUALIFICAZIONE URBANA)**

**Art. 17**  
*(Modificazione all'articolo 2)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/1997 è sostituito dal seguente:



**Processo Legislazione e Studi**

*“2. Il programma urbano complesso ha valore di programma integrato di intervento, di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n 179, o di programma di recupero di cui all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993 n 493, e può ricomprendere i programmi edilizi urbanistici di riqualificazione urbana comunque denominati in base alla normativa vigente, compresi il programma urbanistico di cui all’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e il programma organico di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.”.*

**Art. 18**

*(Modificazioni e integrazioni all’articolo 3)*

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/1997 è aggiunto il seguente periodo:


*“Tale ambito è prevalentemente edificato, contiene interventi con carattere di unitarietà, organicità e riconoscibilità ed ha dimensioni commisurate alle risorse economiche disponibili, pubbliche o private.”.*

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/1997 è sostituita dalla seguente:

*b) centri storici minori o insediamenti di valore storico culturale di cui agli articoli 21 e 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;”.*

3. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 13/1997 è sostituito dal seguente:

*“3. Il programma urbano complesso prevede la rimozione o l’attenuazione delle cause che sono all’origine dei fenomeni di degrado e delle carenze di cui al comma 1 e inoltre ricomprende:*



**Processo Legislazione e Studi**

*a) il recupero o la costruzione di edifici con funzioni residenziali per una quota non inferiore al trenta per cento in termini di superficie utile coperta degli immobili interessati dagli interventi;*

*b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo non superiore al cinquanta per cento del finanziamento pubblico;*

*c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano nella definizione del programma con particolare riferimento agli aspetti del disagio sociale, della sicurezza, delle attività di natura socio-sanitaria e culturale;*

*d) azioni funzionali allo sviluppo ed alla ripresa delle attività economiche e sociali, compresa la gestione di servizi culturali;*


*e) eventuali interventi su aree contigue all'abitato o su altre aree purché necessarie alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità, l'accessibilità e il soddisfacimento di dotazioni territoriali e funzionali minime ovvero dove sono localizzati incrementi premiali dei diritti edificatori in applicazione delle relative normative.”.*

**Art. 19**

*(Integrazione all'articolo 4)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/1997 sono aggiunti i seguenti:

*“4 bis. Nella formazione dei programmi urbani complessi che riguardano i centri storici, nonché gli ambiti di rivitalizzazione prioritaria delimitati dal Comune, si applica la disciplina regionale vigente in materia. I Comuni obbligati alla redazione del quadro strategico di valorizzazione dei centri storici, lo trasmettono alla Regione contestualmente alla presentazione di piani, programmi e progetti comprendenti*



**Processo Legislazione e Studi**

*interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici e degli ambiti di rivitalizzazione prioritaria di cui viene richiesto il finanziamento.*

*4 ter. Il Comune, nei casi in cui proceda alla formazione di un programma urbano complesso, è tenuto ad integrare il programma preliminare di cui al comma 3 con un'apposita relazione indicante le finalità del programma, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge regionale in materia di centri storici, nonché l'elenco degli interventi e delle azioni previsti per la rivitalizzazione, valorizzazione e riqualificazione degli stessi. La relazione dovrà rappresentare le condizioni di degrado edilizio, socio-economico e urbanistico ambientale, di cui all'articolo 3, comma 1 sulla base di appositi indicatori definiti dalla Giunta regionale.”.*

**Art. 20**

*(Modificazione all'articolo 5)*


*1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/1997 è sostituito dal seguente:*

*“2. Gli interventi previsti nei programmi urbani complessi ammissibili al finanziamento regionale possono riguardare:*

*a) la costruzione, il recupero, oppure l'acquisizione e il recupero di immobili destinati prevalentemente alla residenza con tipologie di alloggi da destinare a diversi utenti, con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli a carico, alle famiglie di nuova formazione, agli anziani, ai disabili, agli studenti e agli immigrati, da realizzare anche con l'introduzione di caratteri sperimentali di flessibilità abitativa ai fini dell'integrazione sussidiaria;*

*b) la realizzazione, la manutenzione o l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e la messa a norma degli impianti;*

*c) la realizzazione, il recupero o la riqualificazione della viabilità, finalizzata al miglioramento dell'accessibilità, anche con il ricorso a mobilità alternativa, all'incremento dei percorsi ciclo-pedonali, alla previsione di zone a traffico limitato o rallentato e alla riduzione delle barriere architettoniche;*



**Processo Legislazione e Studi**

d) *l'inserimento di elementi di arredo urbano, ovvero di elementi a notevole qualità estetico-architettonica, nonché l'adozione di particolari soluzioni per l'ubicazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani specialmente nei centri storici;*

e) *il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato all'insediamento ed ammodernamento, nei centri storici, di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali ed artigianali;*

f) *il recupero di opere architettoniche di pregio storico artistico;*

g) *il miglioramento della qualità ambientale attraverso interventi sulle sorgenti inquinanti di tipo luminoso, acustico, elettromagnetico e atmosferico*

h) *la valorizzazione, il reinsediamento e l'incremento delle attività culturali, turistiche, commerciali, artigianali, professionali e per servizi;*


i) *la prevenzione sismica degli edifici, con priorità per quelli ad uso pubblico o ad elevato affollamento."*

**Art. 21**

*(Modificazioni ed integrazioni dell'art. 6)*

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/1997 è sostituito dal seguente:

*"3. La Giunta regionale, in attuazione delle norme comunitarie, statali e regionali di finanziamento, emana appositi bandi, assicurando la programmazione integrata delle risorse finanziarie, definisce le procedure e i criteri per la presentazione e la selezione dei programmi urbani complessi, il limite massimo dei contributi, le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato, nonché i requisiti necessari per beneficiare dei finanziamenti e le modalità per la loro erogazione. Gli interventi sugli edifici o sugli isolati realizzati con contributi pubblici non possono concorrere alla determinazione di quantità edificatorie premiali."*



**Processo Legislazione e Studi**

**CAPO II**

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE  
REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 24 (DISPOSIZIONI IN  
MATERIA DI COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.  
31 MARZO 1998, N. 114)**

**Art. 22**

*(Integrazione all'art. 10)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. n. 24/1999 è aggiunto il seguente:

*“5 bis. Per centri commerciali naturali si intendono aggregazioni di operatori del commercio, artigianato, turismo e servizi ubicati in ambiti omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni.”.*

**Art. 23**

*(Modificazione e integrazione all'art. 24)*

1. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 24/1999, le parole *“tra quelli individuati con apposito atto della Giunta regionale”* sono soppresse.


2. Dopo il comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 24/1999 è aggiunto il seguente:

*“7 bis. Per attività di prossimità si intende l'esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località.”.*

**CAPO III**

**MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE  
REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, n. 23 (NORME DI  
RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA)**

**Art. 24**



**Processo Legislazione e Studi**

*(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 13)*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:

*"2. Gli interventi edilizi ricompresi nei programmi urbani complessi sono disciplinati, in base alle diverse categorie, ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e relativamente ai requisiti dei beneficiari delle risorse di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24."*

**Art. 25**

*(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 20)*

1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 sono aggiunte le seguenti parole: *"Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis,"*.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003, è aggiunto il seguente:

*"1 bis. Per beneficiare dei contributi previsti per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), realizzati nei programmi urbani complessi, occorre essere in una delle seguenti condizioni:*


- a) cittadini italiani o dei Paesi che aderiscono all'Unione europea;*
- b) cittadini extra-comunitari che sono in possesso del permesso di soggiorno da almeno 3 anni."*

**Art. 26**

*(Integrazione all'articolo 69)*

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 69 della l.r. 11/2005 è aggiunto il seguente:

*"12 bis. Fino alla approvazione del piano comunale dei servizi di cui all'articolo 5, i Comuni utilizzano le somme ricavate dall'applicazione degli articoli 60, comma 5 e 61, comma 7 della l.r. 27/2000 per la realizzazione e la gestione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 2. Tale possibilità decade ventiquattro mesi dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento regionale di cui all'articolo 62,*



**Processo Legislazione e Studi**

*comma 1, lettera a).*”.

**TITOLO V  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE**

**Art. 27**  
*(Norme transitorie e finali)*

1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge atti di indirizzo concernenti:

a) la definizione di linee guida per la redazione del quadro strategico di valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3;

b) la definizione degli indicatori delle condizioni di degrado edilizio, socio-economico e urbanistico-ambientale, di cui all'articolo 7, comma 3.


2. Le disposizioni della presente legge, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali, del PTCP e dei regolamenti comunali, compresi quelli in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, pubblici esercizi, distribuzione di giornali e riviste, distribuzione carburanti, turismo e artigianato.

3. Gli atti adottati dal Comune ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 8, commi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 9, comma 1 nonché dell'articolo 10, comma 4 sono comunicati semestralmente alla Regione ed alla Provincia competente ai fini di consentire la conoscenza ed il continuo aggiornamento dei dati relativi agli interventi all'interno dei centri storici e delle conseguenti trasformazioni territoriali.

**Art. 28**  
*(Fondo di garanzia)*

1. La Regione promuove la costituzione di un fondo di garanzia per la prestazione di garanzie sussidiarie tese ad agevolare l'accesso al credito degli operatori commerciali, artigianali e turistici interessati dalla presente legge.

**Art. 29**



**Processo Legislazione e Studi**

*(Clausola valutativa)*

1. Alla scadenza del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della stessa rispetto al conseguimento degli obiettivi posti dagli articoli 1 e 3.

2. La relazione di cui al comma 1 dovrà anche contenere:

a) l'elenco dei Comuni che hanno redatto il quadro strategico di valorizzazione specificando lo stato di attuazione dello stesso anche in riferimento alle risorse economiche e finanziarie previste ed erogate;

b) l'indicazione delle criticità incontrate da parte dei comuni nella fase di redazione ed attuazione del quadro strategico di valorizzazione;

c) gli eventuali ambiti di rivitalizzazione prioritaria delimitati dai Comuni e gli interventi realizzati al loro interno specificando le quantità edificatorie premiali riconosciute ai privati.

3. Alla scadenza del quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che evidenzia gli effetti prodotti dalla legge con riferimento ai seguenti aspetti:

a) incremento della popolazione residente;

b) apertura e stabilizzazione di nuove attività commerciali, artigianali turistico-ricettive con riferimento al saldo fra entrate e uscite dal mercato;

c) andamento dei flussi turistici;

d) il livello di sicurezza raggiunto negli spazi pubblici o aperti al pubblico ponendo in evidenza l'andamento statistico dei reati.

La relazione altresì porrà in evidenza le criticità eventualmente emerse in fase di attuazione dei programmi, azioni ed interventi, in relazione agli obiettivi programmati e agli obiettivi raggiunti, quali le possibili cause di scostamento, tenuto conto degli orientamenti espressi dagli operatori del settore coinvolti, dai



**Processo Legislazione e Studi**

consumatori e dai cittadini circa l'efficacia delle risposte offerte ai loro bisogni.